

Publicato il 22/01/2021

N. 00676/2021REG.PROV.COLL.
N. 03518/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3518 del 2020, proposto da [REDACTED] rappresentata e difesa dall'avvocato Carmine Medici, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per semplificazione e la pubblica amministrazione, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Commissione Interministeriale Ripam, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Commissione Interministeriale per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (Ripam, Formez Pa - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per L'Ammodernamento delle P.A., non costituiti in giudizio;

nei confronti

Giovanna Cennicola, Renata Manna, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza 7 novembre 2019, n. 12786 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione Seconda.

della sentenza n. 12786 del 2019 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione Seconda.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e di Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per Semplificazine e La Pubblica Amministrazione e di Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo e di Commissione Interministeriale Ripam;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2021 il Cons. Vincenzo Lopilato. L'udienza si svolge ai sensi dell'art.4, comma 1, del Decreto Legge 28 del 30 aprile 2020 e dell'art.25,comma2, del Decreto Legge 137 del 28 ottobre 2020, attraverso videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma "Microsoft teams", come previsto dalla circolare n.6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa.

FATTO e DIRITTO

1.- La sig.ra [REDACTED] ha partecipato al concorso bandito dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'assunzione di 130 funzionari da inquadrare nella III area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, nel profilo professionale di Funzionario Architetto.

La Commissione interministeriale per l'attuazione del progetto Ripam, con atto del 13 febbraio 2018, n. 232, ha escluso la sig.ra [REDACTED] dalla graduatoria per mancanza del requisito di ammissione, di cui all'art. 3 del bando di concorso, il quale richiede il possesso del «*diploma di specializzazione, o dottorato di ricerca, o master universitario di secondo livello di durata biennale, in materie attinenti il patrimonio culturale, o titoli equipollenti*». In particolare, si è ritenuto che il possesso, da parte della candidata, del diploma di perfezionamento in «*Architettura del paesaggio e del territorio*» della durata annuale non potesse essere considerato equipollente ai suddetti titoli richiesti dal bando.

Con decreto del Direttore Generale Organizzazione del 28 febbraio 2018 è stata approvata la graduatoria generale di merito.

2.- La parte ha impugnato tali atti innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. II, *quater*, che, con sentenza 7 novembre 2019, n. 12786, ha rigettato il ricorso. In particolare, il Tribunale amministrativo ha ritenuto che rientri nella discrezionalità

dell'amministrazione richiedere il possesso di determinati titoli di accesso ai concorsi e che, nella specie, tale discrezionalità sarebbe stata correttamente esercitata.

3.- La ricorrente di primo grado ha proposto appello.

3.1.- Con atto dell'11 maggio 2020 ha integrato il contraddittorio nei confronti di eventuali controinteressati mediante pubblici proclami autorizzati.

4.- L'amministrazione statale si è costituita in giudizio con atto formale, senza svolgere argomentazioni difensive, ma limitandosi a chiedere il rigetto dell'appello.

5.- La causa è stata decisa all'esito dell'udienza pubblica del 14 gennaio 2021.

7.- L'appello è fondato e la motivazione, ai sensi dell'art. 74 cod. proc. amm., è redatta mediante un sintetico riferimento ad «*un precedente conforme*» (tra gli altri, Cons. Stato, sez. VI, 14 ottobre 2019, n. 6971).

8.- Con un primo motivo l'appellante ha ritenuto l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha dichiarato l'illegittimità degli atti impugnati per avere essi richiesto, ai fini della partecipazione al concorso in esame, il possesso di un ulteriore titolo oltre la laurea. Tale richiesta sarebbe illegittima in ragione del fatto che, nella specie, verrebbe in rilievo un profilo professionale di ottava qualifica funzionale, il che dimostrerebbe come vi sia stato un irragionevole esercizio del potere discrezionale per mancanza di aderenza alle caratteristiche della concreta procedura concorsuale posta in essere dall'amministrazione.

Il motivo è fondato.

L'art. 70, comma 13, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevede che «*in materia di reclutamento, le pubbliche amministrazioni applicano la disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (...)*».

L'art. 2, comma 6, di tale decreto dispone che «*per l'accesso a profili professionali di ottava qualifica funzionale è richiesto il solo diploma di laurea*».

La giurisprudenza amministrativa, a prescindere dalla effettiva applicabilità di tale normativa, riconosce in capo all'amministrazione che indice la procedura selettiva «*un potere discrezionale nell'individuazione della tipologia dei titoli richiesti per la partecipazione, da esercitare tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire*» (cfr., Cons. Stato, Sez. V, 18 ottobre 2012, n. 5351; Cons. Stato, Sez. VI, 3 maggio 2010, n. 2494). Nondimeno, la stessa giurisprudenza ha chiarito che: «*in assenza di una fonte normativa che stabilisca autoritativamente il titolo di studio necessario e sufficiente per concorrere alla copertura di un determinato posto o all'affidamento di un determinato incarico, la discrezionalità nell'individuazione dei requisiti per l'ammissione va esercitata tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire o per l'incarico da*

affidare, ed è sempre naturalmente suscettibile di sindacato giurisdizionale sotto i profili della illogicità, arbitrarietà e contraddittorietà» (Cfr. Consiglio di Stato sez. V, 28 febbraio 2012, n. 2098).

Nella fattispecie in esame, questo Consiglio, con riguardo ad una vicenda analoga, con la citata sentenza n. 6971 del 2019, ha affermato che *«i criteri del bando impugnati non risultano in parte qua proporzionali rispetto all'oggetto della specifica procedura selettiva ed al posto da ricoprire tramite la stessa, risolvendosi pertanto in una immotivata ed eccessiva gravosità rispetto all'interesse pubblico perseguito»*. In particolare, si è rilevato come non risulti *«giustificata la pretesa titolarità di titoli ulteriori rispetto al diploma di laurea, ed, in particolare, di un master di II livello della durata biennale - con esclusione quindi dei master parimenti di II livello, ma aventi solo una durata annuale - in relazione allo specifico profilo di Funzionario architetto in questione»* (si v. anche Cons. Stato, sez. VI, 24 gennaio 2020, n. 590, che ha rilevato come *«i criteri del bando impugnati non risultano in parte qua proporzionali rispetto all'oggetto della specifica procedura selettiva ed al posto da ricoprire tramite la stessa, risolvendosi pertanto in una immotivata ed eccessiva gravosità rispetto all'interesse pubblico perseguito»*).

9.- L'annullamento degli atti impugnati per le ragioni sopra indicate esime il Collegio dall'esaminare le altre censure proposte dall'appellante e, in particolare, quelle volte a dimostrare che anche il titolo in possesso dell'appellante sia equipollente a quelli richiesti dall'art. 3 del bando di concorso.

10.- La natura della controversia giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando:

- a) accoglie l'appello proposto con il ricorso in appello, indicato in epigrafe, e, per l'effetto, accoglie il ricorso introduttivo del giudizio e, nei limiti soggettivi del giudicato, annulla gli atti impugnati in primo grado;
- b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Sergio De Felice, Presidente

Diego Sabatino, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere, Estensore

Alessandro Maggio, Consigliere

Dario Simeoli, Consigliere

L'ESTENSORE
Vincenzo Lopilato

IL PRESIDENTE
Sergio De Felice

IL SEGRETARIO